

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2788 del 21/05/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2936 del 21/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventuno MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90836/2015 ad oggetto "*D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59. C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa con sede legale in Comune di Gatteo, Via Pirandello n. 5/7 - Adozione Autorizzazione*

Unica Ambientale per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290”, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 28/10/2015, con Atto Prot. Com.le 13180, come successivamente aggiornata, in ultimo con determinazione DET-AMB-2025-4487 del 04/08/2025, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 09/08/2025;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria e ALLEGATO Bbis e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C, il Nulla-osta acustico di cui all'art. 8 co.6 L. 447/95.

Vista in particolare la prescrizione n. 9 del paragrafo D. *“Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”* dell'ALLEGATO A dell'AUA sopra riportata che stabilisce la seguente prescrizione:

9. *“Il gestore, entro 120 giorni dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, dovrà presentare elaborati tecnico-progettuali contenenti modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, nelle forme previste per le modifiche dall'art. 6 del DPR 59/2013”;*

Visto che in ottemperanza a tale prescrizione la ditta, con PEC del 04/12/2025 acquisita al PG/2025/216061 del 05/12/2026, ha presentato ad Arpae e Comune di Longiano un “Piano di gestione degli odori”;

Vista l'istanza di modifica sostanziale presentata al SUAP del Comune di Longiano da C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa in data 22/01/2026, acquisita al Prot. Com.le 808 e da Arpae al PG/2026/27689 del 12/02/2026, relativa le emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alla presentazione della proposta di “Piano di gestione degli odori”, in adempimento di quanto richiesto dalla prescrizione n. 9 sopra;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- Linea Guida 35/DT “Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.” approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, evidenziata l'opportunità di svolgere in maniera coordinata valutazioni ed eventuali richieste dei vari Enti sulla proposta di “Piano di gestione degli odori” presentato, Arpae, con nota prot. PG/2026/36503 del 25/02/2026, ha

indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi nella forma simultanea e modalità sincrona, con contestuale avvio del procedimento;

- con la citata nota PG/2026/36503 del 25/02/2026 Arpae ha inoltre convocato la riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., per il giorno 01 aprile 2026 in modalità telematica, con il seguente ordine del giorno:

- illustrazione del “Piano di Gestione degli odori” e valutazioni da parte della Conferenza di Servizi;
- approvazione del “Piano di gestione degli odori”, fatta salva la necessità di acquisire eventuale documentazione integrativa o di stabilire una diversa organizzazione dei lavori da parte della Conferenza di Servizi;

- la Conferenza si è conclusa positivamente nella seduta del 01 aprile 2026 con l'approvazione del “Piano di gestione degli odori” presentato dalla ditta, con le modifiche e prescrizioni espresse durante la seduta, così come riportate nel verbale trasmesso da Arpae SAE con nota PG/2026/82705;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli funzionali all'aggiornamento dell'atto, di seguito indicati:

- Parere di AUSL e del Comune di Longiano acquisiti favorevolmente nella seduta della Conferenza di Servizi;
- Rapporto istruttorio del responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” acquisito in data 20/05/2026, previa acquisizione della Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale Arpae - Distretto di Forlì-Cesena;

Evidenziato che il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015 intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Cristian Silvestroni acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. Di assumere, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 e dell'art. 14-ter della L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;
2. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015, intestata a C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento di produzioni alimentari a base di carne sito nel Comune di Longiano, Via Olmadella n. 1290, come segue:
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A e relativa planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di confermare**, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015 e s.m.i..
4. **Di dare atto** Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2906 del 21/10/2015 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
5. **Di dare atto** che sono fatti salvi:
 - tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
6. **Di trasmettere** la presente determina di aggiornamento dell'AUA al SUAP del Comune di Longiano ai fini del conseguente rilascio all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Longiano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	C.A.F.A.R. Coop. Agricola fra Allevatori Romagnoli
Impianto	Produzioni alimentari a base di carne
Ubicazione	Comune di Longiano (FC), via Olmadella n. 1290

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

L'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal SUAP del Comune di Longiano con nota prot. 9547 in data 09/08/2025 al paragrafo D. "*Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione*" dell'Allegato A stabiliva la seguente prescrizione n. 9:

9. "*Il gestore, **entro 120 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, dovrà presentare elaborati tecnico-progettuali contenenti modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, nelle forme previste per le modifiche dall'art. 6 del DPR 59/2013*".

L'istanza di modifica sostanziale della AUA in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda la presentazione di una proposta di un "Piano di gestione degli odori, in adempimento di quanto richiesto dalla prescrizione n. 9 sopracitata, che prevede, oltre a varie azioni di controllo degli impianti da parte del gestore, anche un coinvolgimento diretto dei cittadini residenti nella abitazioni più vicine allo stabilimento per la segnalazione degli episodi di disturbo olfattivo.

Con nota prot. n. 34621 del 23/02/2026, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria circa la modifica sostanziale relativa al "Piano di gestione degli odori" trasmesso dalla Ditta.

Con nota prot. n. 92114 del 20/05/2026 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente la valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, precedentemente esposta nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 01/04/2026.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

L'istruttoria, effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza dei Servizi, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae sopra citati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

➤ PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 – SALA COTTURA (forno e friggitrice linea 1 e forno e friggitrice linea 2) - SALA COTTURA WURSTEL (n. 4 forni elettrici)

Impianto di abbattimento: n. 2 Clean Air Act (aspirazione e lavaggio vapori con miscela detergente acida), n. 2 Clean Air Cyclone, n. 2 FPC Clean Air Optimizer AC (carboni attivi), scrubber a doppio stadio (acido e basico)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Sostanze organiche (esprese come COT)	20	mg/Nmc
Aldeidi totali (esprese come formaldeide)	5	mg/Nmc

Valore di riferimento:

Concentrazione di Odore (UNI EN 13725:2004)	650	ou _E /m ³
---	-----	---------------------------------

EMISSIONE E3 – CENTRALE TERMICA CT1 (1,745 MW, a metano)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E4 – CENTRALE TERMICA CT2 (1,163 MW, a metano)

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E11, E12 – VALVOLA CO₂ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO IMPASTATRICE

Vista la tipologia di questi punti di emissione (generati dalla fuoriuscita della CO₂ contenuta nelle impastatrici che lavorano in atmosfera modificata al termine delle lavorazioni), si è ritenuto di non imporre limiti come per altre attività similari presenti nel territorio di competenza.

EMISSIONE E13 – TRIGENERATORE (2,367 kW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

Portata massima	4.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc
Polveri	50	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

EMISSIONE E2 – CALDAIA USO CIVILE CT3 (24 kW, a metano)

Emissione relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

EMISSIONI E7, E8, E9 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA CENTRALE COMPRESSORI AMMONIACA

EMISSIONE E10 – ESTRAZIONE DI SICUREZZA FUMI IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

Emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

EMISSIONE E5 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE E6 – TORRE EVAPORATIVA DI RAFFREDDAMENTO

Emissioni che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 ed E13** con

una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
4. Il Gestore dovrà eseguire il **monitoraggio delle sostanze odorigene** al camino dell'emissione E1, con un valore di riferimento pari a $650 \text{ ou}_E/\text{m}^3$, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13725:2022, con periodicità mensile per un totale di 4 monitoraggi, effettuando il primo di tali monitoraggi **entro il 30/06/2026**. Entro 60 giorni dall'esecuzione dell'ultimo monitoraggio, dovrà presentare una comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA ai sensi del DPR 59/2013, contenente una relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi sugli odori. Sulla base degli esiti della relazione tecnica e di eventuali ricadute sul territorio (segnalazioni), si provvederà a confermare/modificare il "valore obiettivo" in valore di concentrazione massima di odore (in maniera tale da assumere natura prescrittiva), come previsto al punto B) dell'Allegato "*Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272 bis del dlgs 152/06 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività*" al Decreto Direttoriale del MASE n. 309/23.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Relativamente agli impianti di cui alla **emissione E1**:
 - a) il carbone attivo del terzo stadio (FPC Clean Air Optimizer AC) dovrà essere sostituito almeno 6 mesi e comunque si dovrà prevedere la sostituzione entro 1 mese in caso di annotazione del differenziale di pressione tra monte e valle dei filtri superiore a 1000 Pa. La sostituzione del carbone attivo dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo punto 5.
 - b) dovrà essere svuotato e pulito almeno 1 volta/mese il contenitore dell'olio di frittura esausto.
2. Relativamente alla **emissione E13** dovranno essere rispettate le tempistiche di manutenzione dell'impianto di cogenerazione comprese le verifiche e sostituzioni delle parti consumabili dell'impianto di abbattimento (sostituzione catalizzatore ogni 2 anni di utilizzo). La sostituzione del catalizzatore dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo punto 5.
3. Il gestore deve attuare quanto previsto nel "**Piano di Gestione degli Odori**" presentato in data 22/01/2026 al SUAP del Comune di Longiano ed acquisito al protocollo di Arpae n. 27689 del 12/02/2026, come modificato nella parte indicata al paragrafo "3. *Protocollo di prevenzione e riduzione degli odori*" per le "Attività ordinarie" della Tabella 1 "Misure di prevenzione e/o riduzione degli odori" (pagg. 3 e 4), a partire dal punto "FPC-SISTEMA DI DOSAGGIO IBC" fino alla fine della Tabella, con quanto di seguito riportato:

"FPC - Sistema di dosaggio IBC

➤ Controllo giornaliero:

- *Verifica assenza di perdite tra le congiunzioni delle tubazioni*
- *Verifica contenuto vaschetta di raccolta*
- *Verifica del corretto funzionamento delle pompe di dosaggio*

FPC - Sistema Clean Air Act

➤ Controllo giornaliero:

- *Pulizia al fine di evitare stratificazioni di materiale appiccicoso*

➤ Controllo settimanale:

- *Controllo ed eventuale pulizia del Ciclone*
- *Controllo ed eventuale pulizia filtri sgocciolatoio*

➤ Controllo mensile:

- *Controllo ed eventuale pulizia sensori*
- *Controllo ed eventuale pulizia tubi aspirazioni FPC*
- *Controllo ed annotazione del differenziale di pressione tra monte e valle dei filtri a carbone attivo, sostituzione dei filtri almeno ogni 6 mesi e comunque si dovrà prevedere la sostituzione entro 1 mese in caso di annotazione del differenziale di pressione tra monte e valle dei filtri superiore a 1000 Pa.*

➤ Controllo semestrale

- *Pulizia filtro ventilatore dell'armadietto elettrico*

➤ Controllo annuale

- *Pulizia manuale delle tubature interne, pompe di circolazione e sistema di spruzzatura*

- Pulizia/sostituzione ugelli dell'area di processo;
- Verifica degli impianti da parte della ditta esterna specializzata

IMPIANTO CLOMAR

- Controllo giornaliero
 - Controllo ed annotazione valore sonda Redox e pH
 - Verifica assenza di schiume o gel all'interno dello scrubber
 - Verifica assenza di perdite tra le congiunzioni delle tubazioni
 - Controllo settimanale
 - Monitoraggio ed annotazione consumo reagenti chimici
 - Controllo scaricatori condensa sulla linea di aspirazione
 - Controllo mensile
 - Lubrificazione cuscinetti sui monoblocchi dei ventilatori
 - Verifica corretto funzionamento dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento del quadro elettrico e pulizia filtri aria
 - Controllo trimestrale
 - Sostituzione acqua impianto di aspirazione e verifica necessità pulizia vasca
 - Controllo semestrale
 - Taratura sonde pH
 - Pulizia e aspirazione del fondo vasche
 - Verifica degli impianti da parte della ditta esterna specializzata
 - Controllo annuale
 - Sostituzione filtri aria dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento del quadro elettrico.”
4. Il gestore dovrà continuare a mantenere operativo il canale di comunicazione diretto con gli stakeholder di cui al paragrafo 5 “Protocollo da attuare in caso di rimostranze” del “Piano di gestione degli odori” di cui al punto precedente e, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, dovrà inviare ad Arpae SAE di Forlì-Cesena, Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), Comune di Longiano e Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, un report riferito all’anno precedente contenente il numero di stakeholder coinvolti, le segnalazioni ricevute, i resoconti delle riunioni e delle attività di comunicazione svolte con gli stakeholder.
 5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovrà essere annotata la sostituzione del carbone attivo del terzo stadio (FPC Clean Air Optimizer AC), come richiesto al precedente punto 1. lettera a) relativamente alla emissione E1;
 - dovrà essere annotata la sostituzione del catalizzatore, come richiesto al precedente punto 2. relativamente alla emissione E13.
 6. Per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle **emissioni E3 e E4**, che si configurano come **medi impianti termici esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento** entro i termini indicati dal

comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, ossia **entro il 01/01/2028**.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1 ed E13** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato

I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

G. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i

punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

H. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili espressi	UNI EN 12619:2013

come Carbonio Organico Totale (COT)	
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**);
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³) UNI EN 13725:2004	Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³) UNI EN 13725:2004

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 145204 del 25/08/2023, denominata "5_19372-allegato 3 planimetria emissioni in atmosfera".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.